

# LE ALTRE SOCIETA' DI CAPITALI

## S.A.P.A. (Società in accomandita per azioni)

Nelle Sapa si applica la stessa disciplina delle spa, ma nelle sapa abbiamo due tipi di soci:

- Accomandanti -> che hanno responsabilità limitata alla quota conferita
- Accomandatari -> con responsabilità illimitata e solidale

Non si può essere amministratori senza essere soci accomandatari, questi ultimi sono automaticamente amministratori della società.

## S.R.L. (Società responsabilità limitata)

La costituzione di una srl richiede le stesse regole della spa (atto pubblico) con alcune differenze: il capitale minimo di conferimento è di 10mila euro, la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di srl, possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, il versamento dei conferimenti può avvenire tramite una POLIZZA ASSICURATIVA, la stima dei beni in natura viene effettuata da un esperto iscritto nel registro dei revisori contabili.

Nelle srl NON esistono azioni. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno; le quote sono determinate in proporzione ai conferimenti. Le quote di partecipazione sono LIBERAMENTE TRASFERIBILI salvo contraria disposizione nell'atto costitutivo.

L'amministrazione è affidata a uno o più soci, gli amministratori sono responsabili nei confronti della società per danni derivanti dall'insolvenza dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo. L'azione di responsabilità nei loro confronti può essere promossa da ogni socio.

Nelle srl con capitale inferiore a 200mila euro o in cui per due esercizi consecutivi vengono superati dei limiti (attivo di 4milioni400mila euro e ricavi per 8milioni800mila euro) è obbligatorio un collegio SINDACALE.

L'assemblea è richiesta per le decisioni di modifica dell'atto costitutivo, per le operazioni che modificano sostanzialmente il rapporto tra i soci, l'oggetto sociale e per delibere poste all'approvazione degli amministratori o i soci per almeno 1/3 del capitale sociale. Negli altri casi, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la volontà dei soci può formarsi fuori l'assemblea mediante la consultazione scritta.

Una società può deliberare di trasformarsi in un'altra tipologia societaria, effettuando in tal modo una modifica dell'atto costitutivo. La trasformazione di una società di capitali deve risultare da atto pubblico e deve esserci il consenso della maggioranza dei soci e agli stessi sarà dato il DIRITTO all'assegnazione di un numero di azioni o di quote proporzionali alla partecipazione.

La TRASFORMAZIONE NON libera soci a responsabilità illimitata, dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione ma anche delle scopo perseguito.

[www.dirittoedeconomia.altervista.org](http://www.dirittoedeconomia.altervista.org) unico proprietario del documento, il documento può essere utilizzato solo per fini personali, la vendita è vietata, ne costituisce reato ai sensi dell'articolo 2555 del Codice Civile (Norma che regola il diritto d'autore). Per qualsiasi informazione e richiesta rivolgersi al sito o al numero di telefono (anche whatsapp) 3389136064. Daniele Pascucci

LA FUSIONE di più società avviene tramite INCORPORAZIONE o UNIONE. La procedura prevede: la redazione di un progetto di fusione da parte dell'organo amministrativo , la delibera di fusione , il deposito e iscrizione nel registro delle imprese e l'atto di fusione. Oltre al progetto occorre una relazione degli amministratori sulla fusione, una relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio e la situazione patrimoniale delle società

LA SCISSIONE si verifica quando una società assegna l'intero patrimonio , o parte di esso, a una u più società e le relative azioni o quote ai soci. La procedura di scissione è analoga a quella della fusione. La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nel registro delle imprese.